



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO – DIV. I
SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER L'IMPIEGO

**RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLE COMMISSIONE CENTRALE E
CMMISSIONI REGIONALI PER L'IMPIEGO – ANNO 1999 – ARTICOLO 26, ULTIMO COMMA, DELLA
LEGGE 675/77.**

QUADRO DI RIFERIMENTO

Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, nel corso dell'anno 1999 il Governo è stato delegato ad emanare con Legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 45 (“*riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonché norme in materia di lavori socialmente utili*”), ai sensi del comma 1, entro il 31 dicembre 1999 (poi, 30 aprile 2000 in base alla Legge 263/1999), uno o più decreti legislativi, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (e nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal *Dlvo 23 dicembre 1997, n. 469*), per **rid definire gli incentivi all'occupazione, all'auto-impiego e all'auto-imprenditorialità**: ai sensi del comma 2, ad apportare, entro il 28 febbraio 2000, le necessarie **modifiche o integrazioni al testo di *Dlvo 1 dicembre 1997, n. 468* sui lavori socialmente utili** al fine di adeguarne la disciplina in relazione¹:

- a) al nuovo assetto istituzionale disposto dal DLvo n.469/1997, che prevede il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell'*art. 1* della Legge n.59/97;
- b) alla legislazione regionale specifica, intervenuta a seguito del *DLvo 1 dicembre 1997 n.468* (“*revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della Legge 24 giugno 1997, n. 196*”);
- c) all'obiettivo di favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.

¹ In attuazione della delega è intervenuto il *D.Lvo 28 febbraio 2000 n. 81* “Integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'articolo 45, comma 2, della Legge 17 maggio 1999, n. 144”, e il *D.Lvo 21 aprile 2000, n. 181* “Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999 n. 144”

In particolare, la Direzione Generale per l'Impiego ha partecipato, per gli aspetti di competenza, all'attività dell'apposita Commissione per la riforma degli ammortizzatori sociali, ai fini della predisposizione del provvedimento di attuazione della Legge 144/99.

Nel corso dell'anno 1999 è stata completata l'elaborazione dello schema di decreto legislativo concernente l'integrazione e la modifica della disciplina dei **lavori socialmente utili**, procedendo verso un razionale e progressivo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili, attraverso un complesso di strumenti specificamente diretti ad assicurare concreti sbocchi occupazionali in favore dei disoccupati di lunga durata o, comunque, delle fasce più deboli.²

Con *Decreto 2 Novembre 1999, N. 390* contenente “*disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili*” si è provveduto ad assicurare la continuità dell'impegno lavorativo dei soggetti interessati in progetti di LSU. È stato stabilito che le proroghe (sia quelle di cui al comma 1 che al comma 2 dell'art. 1 del decreto)³ non possano avere una scadenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanarsi in attuazione

² L'**articolo 45, comma 6, L. 144/99** ha tra l'altro previsto che “*fino all'attuazione della riforma* degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali possono essere *approvati o prorogati* progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possono maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999. A tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del **decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468**. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate alle attività progettuali di lavori socialmente utili e non utilizzate per tali finalità rimangono comunque destinate all'attuazione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni che riformano gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali”.

E di seguito, che “*fino all'attuazione della riforma* degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali le Commissioni regionali per l'Impiego potranno deliberare, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con le singole regioni, di destinare eventualmente le risorse non impegnabili per progetti di lavori socialmente utili alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in armonia con le previsioni della normativa comunitaria”: vedasi anche Circolare D.G.I. n. 61 del 26.07.99

³ **Articolo 1 del Decreto Legge 2 Novembre 1999, N. 390** (abrogato dall'art 62, c. 6, della legge finanziaria 2000, pur restando validi gli atti e i provv. adottati sulla base del decreto legge): “*I. Le commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro soppressione le singole commissioni regionali permanenti tripartite, istituite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, proroghe ulteriori dei progetti di lavori socialmente utili in corso o in scadenza alla data del 31 dicembre 1999, destinati esclusivamente ai soggetti che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1998, o che possano maturare la suddetta permanenza in tali progetti, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144*”.

2. Le commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro soppressione le singole commissioni regionali permanenti tripartite possono deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, eventuali proroghe esclusivamente per quei progetti di *lavori di pubblica utilità* la cui trasformazione in imprese sia avvenuta con atto costitutivo, redatto ai sensi di legge, entro la data del 31 dicembre 1999 e per i quali gli enti promotori abbiano deliberato entro la stessa data, con atto esecutivo, la stipula della convenzione di affidamento pluriennale all'impresa individuata, delle attività da esternalizzare, come previsto dal decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468; e Circolare D.G.I. n. 74 del 18 novembre 1999.

della delega conferita dall'*articolo 45, comma 2, della Legge n. 144 del 1999*, e comunque al 30 aprile 2000.

Inoltre, in attesa della predetta riforma, l'*articolo 66, c. 5, della legge-delega* ha previsto che le disposizioni relative ai **piani per l'inserimento professionale** dei giovani privi di occupazione, di cui all'*articolo 15 del DL 16 maggio 1994, n. 299*, convertito, con modificazioni, dalla *Legge 19 luglio 1994, n. 451*, e successive modificazioni, sono prorogate per gli anni 1999 e 2000.⁴ Lo strumento dei P.I.P. rappresenta una modalità di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro oltre a rappresentare un punto d'incontro tra formazione e lavoro. I P.I.P. vedono come soggetti utilizzatori tutti quei datori di lavoro associati o inseriti presso associazioni datoriali, ordini o collegi professionali che fungono da soggetti promotori redigendo, di concerto con le Agenzie per l'Impiego, delle convenzioni-quadro e, una volta che queste vengono approvate dalla Commissione Regionale per l'Impiego, dei progetti esecutivi-quadro ai quali i datori interessati possono aderire, se intenzionati.

La legge delega infine il governo a rafforzare gli strumenti previsti dalla normativa sulla lotta alle discriminazioni e ad un più razionale utilizzo delle risorse miranti al riequilibrio del mercato del lavoro.

Nel 1999 è poi proseguita l'azione di riforma amministrativa dei **servizi pubblici per l'impiego**, con il decentramento alle Regioni e agli Enti locali dei compiti relativi al collocamento e favorendo l'ingresso dei privati nell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

In attesa del completamento del processo di decentramento di cui al D.Lvo 469/97 (e DPCM 5.08.1998 di trasferimento alle Regioni delle risorse), la Direzione Generale per l'Impiego ha predisposto le attività necessarie per l'espletamento delle funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche dell'impiego e del collocamento, svolte dalle Regioni, anche in funzione di verifica degli standards minimi di funzionamento dei nuovi servizi per l'impiego, richiesti a livello di Unione Europea (in tal senso, l'Accordo per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei Servizi Pubblici per l'Impiego

⁴ In base all'*art. 66 c. 5 L. 144/99* i P.I.P. sono realizzati sulla base di una programmazione che ne preveda la conclusione entro il 31 dicembre 2000. Al relativo onere si provvede nel limite massimo di lire 10 miliardi a carico degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 (art 66) per l'anno 1999 e con le risorse finanziarie residue allo scopo preordinate per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 nell'ambito del predetto Fondo. La **Cicolare n. 60 del 23.07.1999** conferma la riapertura dei termini per stipulare le convenzioni relative ai piani con scadenza 31 dicembre 2000 utilizzando le risorse residue del Fondo per l'Occupazione e prevede, al fine di coprire il maggior numero possibile di domande e utilizzare al meglio le risorse finanziarie, l'utilizzo da parte delle C.R.I. in base al decreto 31.12.1998 dei finanziamenti destinati in precedenza a piani interregionali per piani regionali e viceversa in base alle domande pervenute.

tra il Ministro del Lavoro, le Regioni, Province, Prov. Autonome, Comuni e Comunità Montane, sancito in sede di Conferenza Unificata in data 16.12.1999).

E' proseguito pertanto il dialogo con le Regioni e la consultazione delle parti sociali. Al fine di garantire l'espletamento degli adempimenti inderogabili e urgenti delle soppresse Commissioni Regionali per l'Impiego la D.G.I. ha intrapreso alcune iniziative, d'intesa con le regioni interessate, per assicurare la continuità dei servizi e l'operatività delle nuove Commissioni Tripartite in tutte le Regioni (ad esempio prorogando le funzioni della C.R.I. della Calabria, impartendo istruzioni alle D.R.L. e D.P.L. per una proficua collaborazione con i rispettivi Assessorati al Lavoro).

E' stato predisposto lo schema di Regolamento, d'intesa con le parti sociali, le Regioni e le Province, per la semplificazione e il riordino delle procedure che presiedono all'attività del collocamento ordinario che si pone come punto focale del nuovo sistema dei Servizi per l'Impiego.

Tra le misure applicate nel 1999, è aumentata l'operatività del **lavoro interinale** con circa 50 società autorizzate dal Ministero del Lavoro (solo nel 99' sono state rilasciate nove autorizzazioni definitive dopo il biennio di attività delle società). I provvedimenti sono stati adottati dopo un accurato vaglio istruttorio effettuato dalla D.G.I. dopo aver acquisito il parere della Sottocommissione per il lavoro interinale, costituita nell'ambito della Commissione Centrale per l'Impiego, per l'espletamento di tale funzione consultiva.⁵

Quanto ai **contratti di formazione e lavoro** di cui all'art. 3, della Legge 863/84 e succ. modifiche ed integrazioni, a seguito della decisione dell'11/5/1999 della Commissione Europea la normativa che prevede sgravi contributivi (differenziati a livello territoriale e per tipologia di impresa) per le imprese che assumono giovani dai 16 ai 32 anni con c. di f.l. è stata ritenuta violativa dei principi che tutelano la "par condicio" delle aziende che operano in campo comunitario.

La tesi sostenuta dal Governo italiano, che ha impugnato la decisione della Commissione Europea sostenuta anche dalle amministrazioni regionali e dalle parti sociali, è che i predetti sgravi contributivi, distinti per area territoriale e per settore di attività, costituiscono il più importante strumento per il sostegno e l'incremento dei livelli occupazionali dei giovani, senza connessione con gli investimenti delle imprese beneficiarie, per un periodo massimo di due anni.

⁵ La D.G.I. ha collaborato ai lavori per la stesura del D.M.1.9.1999 per l'adozione di un modello --denominato Modello Unificato/TEMP- per l'espletamento di tutti gli obblighi di comunicazione relativi a procedure preposte all'avviamento al lavoro dei lavoratori presso le società di interinale.

Difatti, i giovani inseriti con tale strumento sono stati confermati a tempo indeterminato in misura percentuale oltre il 90%, di gran lunga più elevata rispetto a quella minima prevista dalla legge (60%). La D.G.I. è stata particolarmente impegnata nella riforma della normativa in materia di “contratti a causa mista”, distinguendo, in linea con le regole comunitarie, fra strumenti rivolti ai giovani (apprendistato) e quelli a disposizione dei disoccupati di lunga durata, ultra quarantenni residenti nel Mezzogiorno, lavoratori in CIGS (c.d. contratti di inserimento e reinserimento).

In materia di **apprendistato**, con *Legge 2 agosto 1999 n. 263* (di conversione, con mod., del DL n. 214/99) a modifica dell'art 16 della Legge 196/97 è stato previsto che gli sgravi contributivi sono concessi solo se l'azienda farà svolgere la formazione agli apprendisti assunti nell'ambito di iniziative formative “proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente”.

In particolare, all'interno della nuova disciplina dell'obbligo formativo fino ai 18 anni, l'art 68 c. 5 della *Legge 144/99* ha disposto una destinazione di lire 200 mld per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato secondo le modalità di cui all'art. 16 della Legge 196/97. Con *DM 20 maggio 1999 n. 179* sono stati individuati i contenuti delle attività di formazione degli apprendisti e il *DM 5 agosto 1999 n. 302* ha dettato disposizioni per la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art 68 comma 5 della Legge 144/99⁶.

E' proseguito il ricorso ai **tirocini formativi e di orientamento** (art 18 Legge 196/97 e DM n 142 del 25.3.1998) quali strumenti che consentono l'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e che agevolano le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, favorendo l'inserimento lavorativo.

E' confermata la possibilità di stipulare “convenzioni quadro” tra i soggetti promotori competenti e le associazioni datoriali. Un ulteriore elemento innovativo è rappresentato dall'inserimento del datore di lavoro pubblico, accanto al soggetto privato, come azienda ospitante.

Relativamente alla promozione di nuove attività di stage, “anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori”, oltre alle Università ed alle Istituzioni Scolastiche Pubbliche, i centri di formazione e/o orientamento pubblici o convenzionati con la Regione o la Provincia competente, ai Provveditorati agli Studi, alle Agenzie per L'Impiego ed agli Uffici del Lavoro, la partecipazione viene ampliata

⁶ In tale contesto, dai dati forniti risulta che, ad esempio, la Regione Emilia Romagna ha già elaborato un piano delle attività formative per gli apprendisti di cui al DM 302 del 5.8.99.

a Università e Istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, che abbiano ottenuto specifica autorizzazione regionale, comunità terapeutiche, cooperative sociali ed enti ausiliari iscritti negli albi regionali.

In particolare la valenza formativa dei tirocini si concretizza nell'elaborazione di un progetto relativo al percorso di stage, allegato alla convenzione tra soggetti promotori ed aziende ospitanti, che chiarisca obiettivi e modalità di svolgimento, "assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza".

Inoltre in data 25.6.1999 è stata stipulata una convenzione tra il Ministero del Lavoro, il Ministero del Tesoro e la Società per l'Imprenditorialità Giovanile ai fini dell'attuazione dell'art 9 septies della Legge 608/96: "misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno"

Sul piano della realizzazione e del funzionamento dei servizi informativi volti a promuovere l'incontro tra domanda ed offerta sul mercato del lavoro europeo, va ricordata l'attività svolta dalla rete **EURES**. Nel 1999, quinto anno di attività della rete, il servizio EURES è andato consolidandosi notevolmente in ambito nazionale ed europeo, con aumento delle assunzioni del 28,08 % rispetto all'anno 1998. Inoltre, in base alla legge 59/97, che ha delegato, fra l'altro, alle Regioni e agli Enti locali le funzioni di gestione del mercato del lavoro e di promozione dell'occupazione, e quindi anche il progetto EURES, lasciando però, per quest'ultimo, il coordinamento a livello nazionale, sono stati predisposti: - un protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e il Coordinamento degli Assessorati Regionali al Lavoro; - convenzioni per la gestione del Servizio Eures tra il Ministero del Lavoro e le singole Regioni.

In data 4.8.1999 è stata emanata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata sulla G.U. n. 209 del 6.9.1999 con la quale sono state fissate le quote d'ingresso per motivi di lavoro di cittadini extracomunitari per l'anno 1999. Dopo aver rilevato il fabbisogno regionale di manodopera straniera la DGI ha impartito le disposizioni agli Uffici periferici con Circolare n. 69/99 attribuendo le residue quote massime d'autorizzazioni al lavoro rilasciabili nel corrente anno per ogni regione, nonché le quote preferenziali per albanesi, tunisini e marocchini, tenuto conto delle anticipazioni già concesse con le precedenti circolari (Circolari n. 23, n. 27, 39 e n. 63).

Con D.P.R 31.8.1999 n. 394 (G.U. n. 258 del 3.11.1999) è stato emanato il Regolamento di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri di cui al Dlgs 286/98.⁷

ATTIVITA' DELLA COMISSIONE CENTRALE PER L'IMPIEGO (art 3 bis D.L. 6.07.1978 n. 351 convertito, con mod., nella Legge 4.08.1978 n. 479).

Con D.M. 7.10.1998 è stata ricostituita per un triennio la Commissione Centrale per l'Impiego.

La Commissione Centrale per l'Impiego, quale organo di supporto per l'Amministrazione Centrale per l'espletamento dei compiti istituzionali che il Dlvo 469/97' riserva allo Stato, nell'ambito del ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni e agli enti locali, ha continuato a svolgere i propri compiti, compatibilmente con il nuovo assetto decentrato.

Il D.Lvo 469/1997 che, come è noto, prevede la soppressione degli organi collegiali per l'impiego e la contemporanea costituzione di nuovi organismi (a livello regionale, le Commissioni Regionali Tripartite sostituiscono le Commissioni Regionali per l'Impiego), presuppone interventi di tipo normativo ed organizzativo e impone, altresì, la revisione ed aggiornamento del ruolo della C.C.I..

La C.C.I. ha continuato ad esprimere il parere di competenza sui progetti di formazione e lavoro, ad ambito interregionale, e ha provveduto a recepire le regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le OO.SS., ad esprimere il parere in ordine alla concessione dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (art 2 legge 196/97), pareri e proposte in materia di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna in materia di lavoro, sui criteri e modalità di riconoscimento dei titoli professionali acquisiti in Paesi extracomunitari (art 22 c. 13 Dlvo 286/98), ecc..

Nella riunione della C.C.I. svoltasi in data 3.11.1999 è stata avanzata la proposta di modificare la denominazione della medesima da Commissione Centrale per l'impiego in Comitato per il Coordinamento, la promozione e l'indirizzo delle politiche attive dell'impiego e del collocamento.

Nel 1999 sono stati approvati dal Ministero del Lavoro n. 57 progetti di formazione e lavoro presentati dalle imprese.

⁷ La DGI –Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie – con Circolare n. 81/99 ha confermato la competenza delle D.P.L. al rilascio delle autorizzazioni al lavoro, mentre, per quanto riguarda la materia del collocamento degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia viene stabilito il decentramento ai sensi del Dlvo 469/97.

ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI REGIONALI PER L'IMPIEGO

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, pubblicato sul Supplemento Ordinario n° 206 alla Gazzetta Ufficiale n° 277 del 25 novembre 1999, sono state trasferite alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni, i compiti, le risorse umane, strumentali e finanziarie in materia di mercato del lavoro.

Rispetto all'anno precedente altre Regioni hanno provveduto con legge regionale a sopprimere ex Dlgs 469/97 le Commissioni Regionali per l'Impiego le cui funzioni sono ora svolte, rispettivamente, nel Lazio dalla Commissione Regionale di Concertazione per il Lavoro (insediata nel novembre del 1999)⁸, nelle Marche e in Emilia Romagna dalla Commissione Regionale Tripartita⁹, in Lombardia dalla Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro (riunitasi per la prima volta nel mese di dicembre del 1999), in Toscana dalla Commissione Permanente Tripartita

E' proseguita la prassi di affidare ad apposite sottocommissioni l'esame delle problematiche di competenza della Commissione regionale al fine di assicurare snellezza e tempestività nell'esame delle pratiche concernenti i progetti di formazione e lavoro, mobilità, cassa integrazione guadagni, lavori socialmente utili, convenzioni ex art. 17 della Legge 56/87, piani di inserimento lavorativo, ecc...

Dalle notizie fornite dagli uffici in merito all'attività delle C.R.I. risulta quanto segue:

Legge 56/87:

sono stati espressi pareri sui programmi di formazione professionale (art 5 lett. b)); sono state impartite direttive sull'attività delle Agenzie per l'Impiego; sono state approvate convenzioni tra la C.R.I. o la Commissione Circoscrizionale e le imprese ai sensi dell'art 17, e convenzioni riguardanti i programmi di assunzione dei lavoratori ex Legge 482/1968

⁸ Dai dati forniti la C.R.C.L. del Lazio (istituita con Legge regionale n. 38/1998) ha assunto nuovi compiti rispetto alla disciolta C.R.I.. Essa svolge funzioni di "proposta, valutazione e verifica delle linee programmatiche e delle politiche regionali per il lavoro, per la formazione professionale e per l'istruzione" ed è chiamata ad esprimere pareri su tutta l'attività regionale inerente il mercato del lavoro. Non ha piu' i compiti di gestione della disciolta C.R.I. che sono stati attribuiti dalla citata legge regionale all'Agenzia Lazio Lavoro.

Si sono svolte varie riunioni di Gruppi tecnici di lavoro per predisporre i documenti relativi al Regolamento interno, ai piani di zonizzazione dei Centri per l'Impiego (a livello provinciale), ai piani per i Centri di Orientamento al lavoro (a livello comunale), al P.O.R. Ob. 3 e il provvedimento di proroga dei L.S.U..

⁹ In relazione al "Riparto delle funzioni già di competenza della CRI e relativa delibera regionale, ed alle perplessità avanzate dal settore legislativo della Giunta circa la difficoltà di ricorrere a direttive vincolanti nei confronti delle Amministrazioni provinciali, la Commissione Regionale Tripartita della Regione Emilia Romagna nella seduta del 16 dicembre 1999 ha accolto la proposta di trasferire alle province tutte le funzioni per il cui esercizio non è richiesta alcuna direttiva contestualmente istituendo una sottocommissione per individuare le funzioni da trasferire al piu' presto alle Province.

La Regione Toscana, Giunta Regionale, ha reso noto che con propria delibera del 6.12.99 n. 1396 sull' "individuazione delle procedure del collocamento in rapporto al nuovo quadro normativo definito dal Dlvo 469/97, dalla L.R. 52/98 e dalla Delib. CRI n. 394/98" è stato deciso di recepire il complesso delle procedure per il collocamento ordinario predisposte dalla Commissione Regionale per l'Impiego al fine di evitare discontinuità nella gestione dei nuovi Centri per l'Impiego.

(“*Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private*”;

la nuova disciplina in materia è stata dettata con *Legge del 12 marzo 1999 n. 68*).

Sono state adottate delibere circa i criteri di avviamento a selezione presso gli enti pubblici ai sensi dell’art 16, alla luce delle innovazioni introdotte con la *Legge 608/96*.

Legge 863/84 (art. 3)¹⁰:

sono stati approvati progetti di formazione e lavoro.

Leggi 223/91 e 236/93¹¹:

è proseguito l’esame delle richieste di inserimento nelle liste di mobilità e sono state approvate le relative liste; sono stati espressi i pareri sulle istanze di C.I.G.S.

Legge 125/91:

si registra anche per l’anno 1999 una assenza di attività, salvo iniziative particolari di alcune regioni.

Legge 608/96 e D.Lvo 468/97¹²:

in materia di L.S.U. si è proceduto ad applicare le disposizioni di cui al Dlvo 468/97, sono stati approvati progetti e fissati i criteri e le modalità operative.¹³

Si rinvia nel dettaglio, alle schede allegate sulla attività delle Commissioni Regionali per l’Impiego.

Il Sottosegretario di Stato
On.le Pasquale Viespoli

¹⁰ Risulta che la Direzione Regionale del Lavoro in Emilia Romagna ha collaborato attivamente con la Commissione Regionale per l’Impiego nel diffondere a livello locale 18 progetti di formazione e lavoro approvati dal Ministero del Lavoro, nonché nel registrare 3.540 progetti scaturiti da accordi recepiti dal Ministero del Lavoro.

¹¹ Si riporta la massima della Corte Costituzionale, sentenza 18-21 gennaio 1999 (G.U.- 1^a serie speciale - n. 4 del 27-1-1999), giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale (norme sottoposte al giudizio: art. 4, commi 4 e 9, art. 6, comma 1, e art. 7, comma 1, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.; atto di promovimento del giudizio: ordinanza del 3 febbraio 1996 del pretore di Lecce): *Lavoro – Lavoratori licenziati per cessazione di attività aziendale – Indennità di mobilità – Spettanza anche a soggetti non iscritti nelle liste di mobilità che possiedano i relativi requisiti – Mancata previsione – Riferimento alla sentenza n. 413/1995 – Assicurazione ai lavoratori di una via di accesso diretto alle liste con il conseguimento dello status derivante dall’iscrizione e relativa percezione dell’indennità – Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione*.

¹² In particolare, la presentazione dei progetti per lavori socialmente utili o di pubblica utilità in Emilia Romagna è stata preceduta da una intensa attività promozionale svolta dalla Direzione Regionale per l’Impiego in collaborazione con le sottocommissioni della C.R.I.

¹³ Fermo restando quanto contenuto nella delibera della C.C.I. del 19.07.1996 sui criteri per la formazione delle graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione presso le P.A., in data 17.02.99 la C.R.I. ha nuovamente deliberato in proposito dettando ulteriori direttive per la formazione delle graduatorie. Vedasi anche Circ. D.G.I. n. 32 del 16 aprile 1999.

**RELAZIONE ANNUALE C.R.I. (O NUOVE COMMISSIONI REGIONALI PERMANENTI TRIPARTITE) - ANNO 1999 -
RILEVAZIONE ATTIVITA'**

REGIONE	N° RIUNIONI	N° RIUNIONI C.F.L.	N° RIUNIONI ALTRE	N° C.F.L. PRESENTATI	N° C.F.L. APPROVATI	UNITA' INTERESSATE	N° PROGETTI L.S.U. APPROVATI	UNITA' INTERESSATE PROG. L.S.U.
ABRUZZO	19	8		5370	5370	15.276	292	4863
BASILICATA	13	11	9(LSU)	743	556	3041	185	2357
C.P.I. BOLZANO	n. 3		n. 29 + 11 gruppo di lavoro				10	
CALABRIA	11	28	44(Isu) 20 (ipu) 27(mobilità) 13 (CIGS)	1081	1022	5944, di que=ste solo 1708 assunte effet=tiv. con C.F.L.	801	13800
CAMPANIA	8	42	10 (mobilità) + n. 1 ex art 17 L 56/87	6856	6026	19909	proroghe	31958
EMILIA ROMAGNA	15	38	11 (mobilità, LSU, CIGS e conven=zioni)	2.806	1829	5360, di cui 4.281 effettiv. interessati		
FRIULI VEN. GIULIA	3							
LAZIO*	34 + 4 CRCL	34	26(Isu)+4(CIGS)+23(disabili) 34(mobilità) +n. 15 gruppi tecnici di lavoro della CRCL	16298	14.649	30.000 circa	prorogati quelli in corso 250 circa	10000 circa
LIGURIA	15+1CRC	15	15 (mobilità) + 20 (isu)	1156+110 alla Com. Reg. di Concertazione	1058+107 della CRC	1541, di cui 1410 effettiv. interessati	265	2216
LOMBARDIA	9	178 (n. 43 Comm. Bilat. Confind.)	n. 26 (convenzioni disabili) 26 (LSU) 26 (CIGS) 10 (mobilità) + 8 gruppi informali	11012	10107		204	1992
MARCHE	8	4 (sottoc. CFL e GIGS)	15 (mobilità e LSU)	1691	108 (Sottoc.) 1399 (DRL)	3.416	26	125
MOLISE	11			1181	1162	3287	451	1970
PIEMONTE	15	11	62 gruppi informali su progetti di FL e LSU	5153	4798	11760	646	4259
PUGLIA	23			15616	15616	98783		
SARDEGNA	13	37	4 (PIP)	6294	4845+1143 autorizzati dalla DRL	21160, di cui 16430 effettiv. interessati + 3254 dalla DRL	825	10041**

*Lazio: i dati comprendono sia l'attività della C.R.I., da gennaio a novembre 99', che l'attività della C.R.C.L. da novembre 99' a fine anno

**Sardegna: con nota è stato rilevato che ciascun progetto di L.S.U è stato approvato due volte e pertanto il numero totale delle unità interessate è doppio rispetto a quello lavoratori effettivamente assunti

*** Liguria: la Commissione Regionale di Concertazioe di cui alla Legge n. 27/98 art 6 si è riunita una sola volta.

REGIONE	N° RIUNIONI	N° RIUNIONI C.F.L.	N° RIUNIONI ALTRE	N° C.F.L. PRESENTATI	N° C.F.L. APPROVATI	UNITA' INTERESSATE	N° PROGETTI L.S.U. APPROVATI	UNITA' INTERESSATE PROG. L.S.U.
SICILIA	76			1491		13830	785	14224
TOSCANA	17	37	39 (LSU) 34 (mobilità) 14 (CIGS) 5 (PIP) + 129 gruppi informali	4788	4704	7996	389*	3917*
C.P.I. TRENTO				3012				
UMBRIA	19	19		4559	4555 di cui 41 dalla DRL	14527 di cui avviate 5465	51 (locali) + 2 (interr./ naz.)	1427
VALLE d'AOSTA**	8	4		431	440	983	68	248
VENETO	8	8	8 (mobilità) 8 (LSU)	3687	2361	6983 (unità autorizzate)	217	1055

Camera dei Deputati
XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Senato della Repubblica

*Toscana: sono stati presentati 426 progetti di cui 37 non approvati in quanto non destinati ai lavoratori soggetti alla disciplina transitoria ex art 45 L. 144/99

	RILEVAZIONE C.R.I. ANNO 1999 <u>LEGGE 56/1987</u>
ABRUZZO	ART 16 Individuazione dei criteri per l'avviamento a selezione dei lavoratori impegnati in LSU. Richiamo alla delibera della C.C.I. del 19.07.1996 (circ. M. del lavoro n. 150/1996).
BASILICATA	ART. 17 Approvazione delle convenzioni proposte dalle ditte riguardanti i programmi di assunzione dei lavoratori di cui alla legge n. 482 del 1968 ART 5 c. 1 lett b Parere sui programmi di formazione professionale
CPI BOLZANO	ART 10 e 16 Criteri per la compilazione della lista regionale dei lav. beneficiari della disciplina transitoria di cui all'art. 12 Dlvo 468/97. Direttive.
CALABRIA	Graduatorie per il collocamento obbl. di cui all'art 22 della legge 482/68, esame denunce.
CAMPANIA	ART 5 c. 1 lett e Delibera riguardante la conferma annuale dello stato di disoccupazione. Recepimento della Delibera della C.C.I. del 25.7.1997. Modalità di rilevazione dei dati da parte delle Sez. circ., elaborazione del riepilogo provinciale da parte delle DPL
EMILIA ROMAGNA	ART. 17 Approvazione convenzioni
FRIULI VEN. GIULIA	ART17 Nel 1999 sono state istruite dalla DRL 85 convenzioni agricole e sono state stipulate 2 convenzioni tra la CRI e le aziende del settore "servizi"
LAZIO	ART 17 Proposte della Sottocommissione della CRT di stipula di convenzioni (n. 3) tra aziende e CRT Ricorsi: avverso la cancellazione dalle liste di collocamento, in relazione al mancato riconoscimento dell'anzianità d'iscrizione, in ordine al disconoscimento di giornate di lavoro prestate in agricoltura, in relazione alla graduatoria di precedenza valida per l'avviamento a selezione ai sensi dell'art 16 Esame ed approvazione di convenzioni con aziende tenute all'assunzione di disabili n. 91 (di cui n. 66 nuove e 25 proroghe)
LIGURIA	Esame e soluzione di quesiti delle SCICA. Istruzioni sulle procedure di avviamento al lavoro
LOMBARDIA	Art 24 Direttive sull'attività della Agenzia Reg. per l'impiego. Parere su programma annuale delle attività presentato dall'Ag. Reg. per l'Impiego nonché sul consuntivo delle attività relativo all'anno 1998. Parere sulle convenzioni -onerose o meno- stipulate dall'agenzia. L'Agenzia partecipa alle riunioni delle sottocommissioni della CRI
MARCHE	ART. 17 Approvazione convenzioni
MOLISE	ART 5 Nuovi criteri e modalità per la conferma dello stato di disoccupazione dei lavoratori ARTT 5, lett. d), 17 e 27 recepimento richiesta-proposta per una sperimentazione innovativa nell'area del collocamento obbligatorio trasmessa dalla DPL di Pesaro-Urbino e lett. g) Accoglimento proposta della Commi. circ. di Pesaro di una sperimentazione che consente alla CRI di determinare procedure di convocazione e avviamento diverse da quelle in vigore, anche per singole circoscrizioni
PIEMONTE	ART 10 c. 3 Criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie: nuovi criteri per la formazione delle graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo gli orientamenti della C.C.I. e tenuto conto dell'art 12 c. 1 e 4 Dlvo 468/97 e art 45 comma 8 L 144/99 Art 24 Direttive sull'attività della Agenzia per l'impiego e affidamento di compiti nell'ambito dell'attività di supporto: stipula n. 11 convenzioni quadro, approvate dalla CRI, sui PIP per n. 635 giovani privi di occupazione a fronte di n. 531 soggetti utilizzatori; informative alla CRI in merito ai dati concernenti 20 convenzioni PIP approvate nel 1998 e in corso nel 1999 ed in merito alle convenzioni quadro sortotscritte per il tramite delle Associazioni datoriali in materia di tirocini formativi e di orientamenti; monitoraggio a campione sulla situazione occupazionale dei soggetti appartenenti alla "disciplina transitoria" ex art 12 Dlvo 468/97 (LSU), relazione presentata alla CRI a giugno 99'; monitoraggio sui progetti di LSU in corso nel primo semestre 99, relazione presentata ad ottobre 99'
PUGLIA	ART 17 Approvazione convenzioni tra la CRI o la Commissione Circoscrizionale e le imprese n. 12 conv. per la realizzazione di tirocini prelavorativi dedicati all'inserimento lavorativo categorie protette ex legge 482/68 ART. 17 Richieste di convenzioni con riferimento al settore agricolo

SARDEGNA	ART 17 Accoglimento richiesta di convenzione presentata dalla SLIA Spa finalizzata all'assunzione a termine dei lavoratori iscritti negli elenchi ex 482/68, i quali abbiano lavorato, con lo stesso tipo di contratto, negli anni 97 e 98, nella filiale SLIA di Alghero. Approvazione di altre 5 convenzioni, tutte finalizzate al transito del personale, avente titolo in base ai criteri indicati nella convenzione medesima, dal settore armentizio a quello forestale prevedendo, a tale scopo, la deroga alla richiesta numerica e l'applicazione della Legge n. 83/70; approvazione convenzione presentata dall'Ass.to Reg. Difesa Ambiente-Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.
SICILIA	
TOSCANA	ART 17 N 6 Delib. per l'adesione ad altrettante convenzioni stipulate con le imprese per la realizzazione di programmi di assunzioni comprendenti anche lav. appartenenti alle categorie protette + n. 1 delib. per l'adesione alla convenzione presentata dal Comune di Piombino per un programma di assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap (DPCM 1.12.1993) + n. 6 delibere per l'adesione a convenzioni stipulate con imprese agricole
C.P.I. TRENTO	ART 5 Pareri sui programmi di formazione professionale (nell'ambito dell'Iniziativa comunitaria Leader II, progetti di f. p. riferibili al Programma di Azione Locale promossi dal Consorzio B.I.M. del Chiese; offerta formativa e cofinanziamento del FSE da includere nell'attuazione del Piano della F.P. per l'anno formativo 99/00; progetti formativi relativi a "iniziativa locali per l'occup.ne", riferibili al Progr. Operativo-Ob. 3 del FSE- "Parco Progetti una rete per lo sviluppo locale"; progetti di f. p. a dimensione aziendale cofinanzianti dal FES presentati, per il parere, a cadenza mensile; progetti di f., cofinanziati dal FSE, relativi a iniziative di professionalizzazione ad integrazione dei curricula scolastici della scuola secondaria sup. e atti vità di f. p. a favore di soggetti provenienti da situazioni di disagio, disorientamento e devianza sociale; parere su integrazione delib. concernente l'approvazione del Piano Pluriennale della F.P. per l'anno 1998/1999; parere su proposta di modifica del Piano F.P. vigente fino al 31.12.99 ART 17 Approvazione convenzioni
UMBRIA	ART 24 Direttive sull'attività della Agenzia per l'impiego; Direttive e criteri alle Sez. per l'Impiego: introduzione nuove scadenze e modalità per le comunicazioni della permanenza degli stati di disoccupazione (2 scadenze annuali -maggio/giugno -novembre/dicembre; esonero dalla comunicazione semestrale immediatamente successiva all'iscrizione dei soggetti che si iscrivono alle liste nei mesi di aprile e di ottobre) ART 5 Parere favorevole sul progetto formativo della Società MERAKLON di Terni e su quello della ARIS Regionale di Perugia ART 5, lett. b) Parere favorevole sul progetto formativo della Società Alluminio Spoleto per la qualificazione del personale addetto alla produzione della nuova unità produttiva di Spoleto. Il finanziamento è reso possibile dallo storno di circa 3 mld e mezzo dal progetto governativo di GENERALAVIA ART 17 Stipulate n. 4 convenzioni per assunzioni categorie protette Legge 482/68 proposte da Continente, Pianeta Cospea Srl, Gruppo Pac 2000 di Terni e COOP Centro Italia di Castiglion del Lago (PG); n. 3 convenzioni relative al settore agricolo per attività stagionali proposte da AGRI-CAMPELLO, COOP.VA AGRICOLA ALTO TEVERE srl e TABACCHI TRESTINA
VALLE d'AOSTA	ART 16 Delibera che regolamenta l'avviamento a selezione dei soggetti impegnati in LSU - riserva 30% Proroga della riserva dei posti del 5% sulle assunzioni da effettuare in agricoltura (delibera)
VENETO	Proroga per l'anno 1999 dei criteri di cui al DPCM 27.12.1988 per la formazione della graduatoria di cui all'art 16 (delibera) ART 1 Istituzione o soppressione SCICA: delibera di modifica assetto territoriale SCICA S. Donà di Piave per istituzione Com. Cavallino-Treporti. Direttive e criteri da impartire alle sezioni circoscrizionali ai fini dell'attuazione delle procedure di collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro ART 5, lett. b) Pareri sui programmi di formazione professionale ART 17 Aprovazione convenzioni tra la CRI o la Commissione Circoscrizionale e le Imprese. Convenzione per assunzione a tempo determinato c/o

VENETO

Az. Agricola Resteya di Gaiarine (TV); conv. per assunzioni a tempo deter. c/o Soc. Funghi del Montello Spa di Pederobba; protocollo d'intesa c/o DPL/TV per inserimento e integrazione lavoratori svantaggiati c/o Gruppo Elettrolux-Zanussi
ART 10 comma 3 Criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie
ART 24 Direttive sull'attività delle Agenzie per l'impiego Approvazione relazione attività Ag. per l'Impiego Veneto anno 1998 (consuntivo)
Recepimento protocollo d'intesa per favorire occupazione lav. iscritti nelle liste di coll. Obbligatorio Prov. di Padova